

DELIBERA N. 144/24/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2193/DDA/AM - DDA/14324 - <http://www.radioanticherie.it>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 novembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1722 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/**14324**, pervenuta in data 7 ottobre 2024 (prot. n. DDA/0002931), è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), giusta delega di SCF s.r.l., società di gestione e raccolta dei diritti spettanti ai produttori fonografici, titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <http://www.radioanticherue.it/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Seal	Kiss from a Rose	1994	https://www.radioanticherue.it
Phil Collins	Another Day In Paradise	1990	https://www.radioanticherue.it
Ivan Graziani	Isabella Sul Treno	1980	https://www.radioanticherue.it
Wilson Pickett	In the Midnight Hour	1965	https://www.radioanticherue.it

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“Tramite il presente sito vengono messi costantemente a disposizione del pubblico fonogrammi appartenenti al repertorio amministrato da SCF, mediante l'inserimento degli stessi nel palinsesto della Web Radio, senza idonea licenza e pertanto in violazione dell'articolo 72 lett. a) e lett.d) L.D.A. Si segnala che il repertorio amministrato è pubblicamente accessibile al seguente link: <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl> Download diretto del repertorio completo:*

https://katalegale.scfitalia.it/manuali/catalogo_ex_art_27_dlgs_35_2017.zip Si richiede pertanto l'inibizione del dominio nella composizione con e senza [www: https://radioanticherue.it/](https://radioanticherue.it/) e <https://www.radioanticherue.it/>;

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e dalla relativa documentazione allegata risultava la sistematica messa a disposizione delle opere sonore amministrate dalla SCF, anche con riferimento al suo intero repertorio disponibile alla pagina internet <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl>, trasmesse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41;
3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:
 - il nome a dominio del sito, raggiungibile agli indirizzi email diretta@radioanticherue.it e redazione@radioanticherue.it, risulta registrato da Aruba SpA, con sede a Ponte San Pietro (BG), Via San Clemente, 53 - 24036, indirizzo di posta elettronica certificata ufficiolegale@pec.aruba.it, per conto di Associazione Culturale La Stanzetta, con sede in Via valiasia 18, 67020, Gagliano Aterno, L'Aquila (AQ), email lastanzetta@radioanticherue.it;
 - i servizi di hosting risultano verosimilmente afferenti alla società Aruba SpA, con sede a Ponte San Pietro (BG), Via San Clemente, 53 - 24036, indirizzo di posta elettronica certificata ufficiolegale@pec.aruba.it. Alla medesima società sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Ponte San Pietro, Bergamo, Italia.;
4. con comunicazione del 10 ottobre 2024 (prot. n. DDA/0002951), la Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2193/DDA/AM** relativo all'istanza DDA/**14324**, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41;
5. considerata la localizzazione sul territorio nazionale dei server ospitanti il sito <https://www.radioanticherue.it/>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore dei servizi di hosting e a cui appaiono riconducibili i server impiegati. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto che ha provveduto a registrare il nome a dominio per il sito medesimo. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, lett. b), del Regolamento, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti 10 ottobre 2024, non è stata presentata alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave o degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41;

7. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

8. l'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento;

9. l'articolo 8, comma 3, del Regolamento stabilisce che qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, l'organo collegiale ordina di norma ai prestatori di servizi che svolgono attività di hosting di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali. In presenza di violazioni di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali;

CONSIDERATO che, in base alle Linee-guida in materia di ottemperanza da parte dei prestatori di servizi agli ordini dell'Autorità in materia di diritto d'autore ai sensi del Regolamento allegato alla delibera 680/13/CONS, la Società Aruba SpA svolge un servizio di hosting consistente nella memorizzazione di informazioni senza svolgere alcun ruolo nella trasmissione e gestione di contenuti ospitati presso la propria rete;

CONSIDERATO, altresì, che il sito internet <http://www.radioanticherue.it/> mette a disposizione opere sonore amministrate dalla SCF s.r.l., anche con riferimento al suo intero repertorio disponibile alla pagina internet <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl>, trasmesse in violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso alle opere digitali appartenenti al repertorio della SCF diffuse sul sito internet <http://www.radioanticherue.it/> da realizzarsi entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla Società Aruba SpA, in qualità di fornitore di servizi di *hosting* ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito **<http://www.radioanticherue.it/>**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito **<http://www.radioanticherue.it/>**, nei tempi con le modalità suesposte.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATORICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella